

la continuità del lavoro negli stabilimenti industriali, nonchè i lavori strettamente necessari per la ripresa del lavoro regolare nel primo giorno successivo, possono compiersi nei giorni festivi senza limite di orario, purchè si assicurino altrimenti agli operai che le eseguono una giornata di riposo settimanale.

« Quando la pulizia e le riparazioni ordinarie dei meccanismi richiedano il lavoro dello stesso operaio che gli adopera, questi non potrà esservi applicato oltre le ore 11 del giorno festivo.

« Possono compiersi nei giorni festivi:

« 1° i lavori che in caso di necessità o di interesse pubblico devono essere immediatamente intrapresi;

« 2° i lavori relativi alla compilazione annua degli inventari voluti dalla legge o dagli usi commerciali limitatamente ad una sola domenica.

« Ogni convenzione contraria è nulla. »

A questo articolo l'onorevole Crespi ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Le amministrazioni pubbliche o private, le Società o persone esercenti arte, commercio, industria od agricoltura hanno l'obbligo di garantire ai propri impiegati, operai, contadini e alle persone in qualsiasi modo da esse dipendenti un periodo di riposo settimanale non inferiore ad ore 36 consecutive.

« Il periodo di riposo comincia la sera del sabato e finisce la mattina del lunedì.

« Possono compiersi nei giorni festivi:

« 1° I lavori che in caso di necessità o di interesse pubblico devono essere immediatamente intrapresi;

« 2° I lavori relativi alle compilazioni degli inventari voluti dalla legge o dagli usi commerciali;

« 3° I lavori relativi alla sorveglianza degli stabilimenti industriali, quelli di riparazione, di pulitura e di preparazione necessaria alla continuazione dell'impresa stessa o di un altro servizio, come pure i lavori dai quali dipende la ripresa del servizio giornaliero in tutta la sua estensione, a meno che i lavori non possano essere eseguiti in giorno non festivo;

« 4° I lavori destinati a prevenire il deterioramento delle materie prime o dei prodotti dell'arte, dell'industria o dell'agricoltura, a meno che questi lavori non possano essere eseguiti in giorno non festivo.

« Agli impiegati, operai, contadini e dipendenti impiegati in questi lavori nei giorni festivi dovrà essere garantito un riposo non inferiore a 36 ore durante la settimana o un riposo di 48 ore continuative per ogni due settimane.

« Coloro che sono preposti alla direzione o sorveglianza di dati gruppi d'impiegati, operai, contadini o dipendenti potranno lavorare in giorni festivi purchè ad essi sieno garantiti almeno 20 giorni di riposo durante l'anno in diversi periodi o continuativi.

« Negli opifici e negli esercizi nei quali vi sia un solo operaio o dipendente adibito a speciali meccanismi o genere di operazioni ed occupazioni che per loro natura richiedono continuità di sorveglianza o di lavoro, l'operaio o il dipendente potrà essere impiegato nei giorni festivi purchè gli sieno garantiti almeno 20 giorni di riposo durante l'anno in diversi periodi o continuativi. »

L'onorevole Maury ha chiesto di parlare?

MAURY. Signor presidente, io ho chiesto di parlare sull'articolo sostitutivo presentato dall'onorevole Crespi.

PRESIDENTE. Onorevole Maury, le debbo osservare che non posso neanche dar lettura del suo emendamento, se esso non è sottoscritto da dieci deputati.

MAURY. Ma ora si discute l'emendamento dell'onorevole Crespi. Potrò parlare dopo di lui?

PRESIDENTE. Se non è nemmeno iscritto.

CRESPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Crespi ha già svolto il suo emendamento nella discussione generale.

CRESPI. No, signor presidente, l'ho semplicemente accennato.

PRESIDENTE. Ma non si possono fare due discorsi. Ella parlando nella discussione generale ha già svolto il suo emendamento, altrimenti tutta la discussione sarà devoluta a Lei.

CRESPI. Ma no, mi scusi signor presidente. Nella discussione generale io ho parlato del concetto generale della legge, concludendo che ero in dubbio di passare alla discussione degli articoli. È stato risposto da diversi oratori e specialmente dal Governo e dalla Commissione alle mie osservazioni. In seguito ho presentato delle proposte concrete le quali sono anche in qualche parte diverse da quello che io aveva detto, perchè le ho fatte in seguito a quello che mi è stato tanto autorevolmente contrapposto dal ministro e dalla Commissione. Per ciò sono in diritto di svolgere il mio emendamento. Nel caso me ne appellerò alla Camera.

Voci. Ha ragione! ha ragione!

PRESIDENTE. Io le rinnovo l'osservazione che nel suo discorso non ha fatto che svolgere il suo emendamento. Del resto se ha da fare delle osservazioni sul suo emendamento le do facoltà di parlare.